

Orizzonti IP e Advertising

Proteggere le idee, potenziare l'impresa

La proprietà intellettuale e la pubblicità sono asset economici fondamentali per un'impresa. Proteggere l'identità aziendale, l'ingegno, l'innovazione e la comunicazione è essenziale per permettere al business di crescere in modo sicuro.

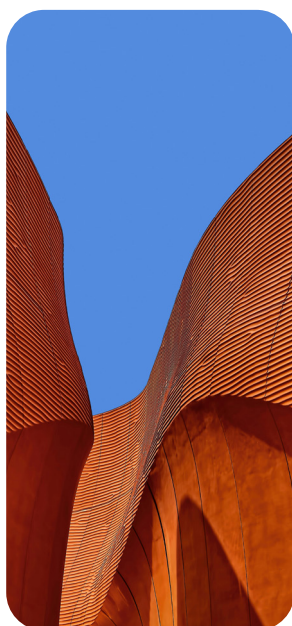
Orizzonti IP e Advertising nasce per colmare la distanza tra il diritto e il business reale. Approfondimenti selezionati per guidare imprenditori e manager nelle scelte di tutela dei diritti di privativa intellettuale in Italia e all'estero. Una sintesi mensile, ragionata e puntuale, dei cambiamenti nel mondo della proprietà intellettuale e della pubblicità: novità normative e analisi di casi giurisprudenziali, consigli pratici di natura legale e fiscale.

01



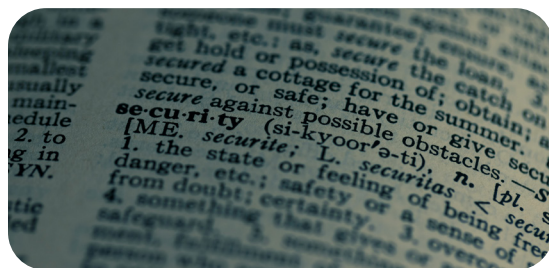
Agevolazioni per la registrazione di Indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali: un'occasione per le eccellenze italiane
p. 3

02



Credito d'imposta per design e ideazione estetica: la misura è operativa per il 2026, ma le risorse si esauriscono rapidamente
p. 5

03



Riforma dei procedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale: cosa cambia e quali effetti sulle strategie di tutela dei diritti IP
p. 8

04



Pillole di giurisprudenza
p. 10

Agevolazioni per la registrazione di Indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali: un'occasione per le eccellenze italiane

La protezione delle eccellenze produttive legate al territorio non è più una prerogativa esclusiva del settore agroalimentare. Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2411, l'Unione Europea ha esteso alle produzioni artigianali e industriali il sistema delle Indicazioni Geografiche Protette, riconoscendo il legame tra qualità, reputazione e origine geografica di prodotti che spaziano dalla pelletteria al tessile, dalla ceramica al vetro. Per le imprese italiane, storicamente radicate in distretti produttivi di eccellenza, si apre una finestra di tutela di grande rilevanza strategica, resa oggi ancora più accessibile grazie al nuovo Voucher 5 del Fondo PMI 2026 promosso dall'EUIPO.

Cos'è l'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali?

Il Regolamento (UE) 2023/2411 ha istituito un titolo di proprietà industriale specificamente dedicato ai prodotti artigianali e industriali che presentino qualità o reputazione riconducibili alla loro origine geografica. Si tratta di uno strumento di tutela equivalente, nella sua struttura e nei suoi effetti, a quello già consolidato per le denominazioni agroalimentari, con la differenza che ora trova applicazione in settori produttivi tradizionalmente esclusi da questa forma di protezione.

Rientrano nell'ambito di applicazione, a titolo esemplificativo, produzioni quali:

- **vetro e cristalleria** di tradizione manifatturiera locale
- **pelletteria e calzaturiero** di origine distrettuale
- **tessuti e merletti** legati a specifiche tradizioni territoriali
- **ceramica, terracotta e porcellana** di produzione artigianale
- **lavorazioni del legno e dell'intreccio**.

Chi può accedere alla registrazione?

La domanda di registrazione di un'Indicazione Geografica per prodotti artigianali e industriali può essere presentata da:

1

singoli produttori

2

associazioni
di produttori

3

autorità locali o regionali,
ovvero enti privati designati dallo Stato ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2023/2411

L'elemento essenziale per ottenere la registrazione è la predisposizione del **disciplinare di produzione**, che definisce le caratteristiche del prodotto, il metodo di lavorazione e il legame con il territorio di origine.

Qual è l'agevolazione disponibile e come funziona?

L'EUIPO ha ampliato la portata del Fondo PMI 2026, introducendo il nuovo **Voucher 5**, volto appunto a dare un contributo economico per chi intenda registrare nuove indicazioni geografiche artigianali/industriali. In particolare, l'agevolazione prevede:

rimborso del
50%

delle spese ammissibili (costo per la preparazione del disciplinare e tasse italiane/europee per il deposito della domanda di registrazione)

contributo massimo di
2.000€
per beneficiario

La procedura di accesso segue le stesse modalità previste per gli altri voucher del Fondo PMI: presentazione della domanda tramite portale EUIPO, concessione del voucher, sostenimento delle spese e richiesta di rimborso entro i termini stabiliti. Le domande sono esaminate secondo il criterio *first come, first served*, fino a esaurimento delle risorse disponibili: **la tempestività nella presentazione della domanda è quindi determinante.**

Come prepararsi alla registrazione?

Prima di avviare la procedura, è consigliabile svolgere un'analisi preliminare che verifichi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la registrazione, in particolare il nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, e che valuti la strategia più adeguata in funzione della struttura del soggetto richiedente. La predisposizione del disciplinare di produzione, in particolare, richiede il supporto di consulenti specializzati in proprietà intellettuale e in normativa europea, al fine di strutturare correttamente il documento e massimizzare le probabilità di successo della domanda.

L'opportunità offerta dal Voucher 5 rappresenta uno strumento concreto per ridurre i costi di accesso a una forma di tutela destinata a crescere significativamente di rilievo nel panorama della proprietà industriale europea.



Credito d'imposta per design e ideazione estetica: la misura è operativa per il 2026, ma le risorse si esauriscono rapidamente

Il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica è nuovamente disponibile. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti prorogato la misura, il decreto direttoriale del 3 luglio 2026 ha aperto la piattaforma telematica per la presentazione delle domande e il mercato ha risposto con straordinaria rapidità: la dotazione complessiva di 60 milioni di euro si è esaurita in meno di ventiquattro ore dall'apertura dello sportello, con oltre 400 pratiche presentate.

Tuttavia, lo sportello rimane aperto ed è possibile continuare a inviare comunicazioni di prenotazione, in vista di eventuali nuove risorse.

A chi si rivolge il credito d'imposta?

La misura è rivolta a **tutte le imprese residenti in Italia**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da

- i. natura giuridica e settore economico di appartenenza;
- ii. dimensione aziendale; e
- iii. regime contabile adottato.

Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La fruizione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Quali attività sono agevolabili?

Il credito d'imposta si applica alle attività di **design e ideazione estetica** finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali — linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti. La misura, originariamente pensata per i settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, è stata progressivamente estesa ad altri comparti industriali e artigianali che fanno del design un fattore distintivo di competitività.

Le **spese ammissibili** comprendono quelle relative a:

- **personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro, direttamente impiegato nelle attività di design ammissibili
- **giovani designer** under 35, al primo impiego, in possesso di laurea in design o titolo equiparabile, assunti a tempo indeterminato ed esclusivamente dedicati alle attività agevolate — per i quali è prevista una **maggiorazione del 150%** delle spese computabili
- **quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria e locazione semplice e altre spese relative ai software e ai beni materiali mobili** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili
- **contratti extra-muros** per attività di design affidate a soggetti terzi non appartenenti al gruppo
- **servizi di consulenza** utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di design e innovazione estetica
- **materiali, forniture e prodotti analoghi** impiegati nelle attività di design e innovazione estetica.

Qual è l'entità del beneficio per il 2026?

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10% della base di calcolo**, al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle medesime spese, entro il **limite massimo annuale di 2 milioni di euro** per impresa.

Il credito è **utilizzabile in un'unica quota annuale** in compensazione tramite modello F24.

Come funziona la procedura di accesso?

La procedura si articola in due fasi distinte, da gestire esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

1

Comunicazione preventiva: da inviare prima o durante la realizzazione del progetto, contenente la descrizione dell'iniziativa, le date previste di avvio e completamento, l'importo degli investimenti agevolabili e il credito d'imposta potenzialmente spettante. Al perfezionamento dell'invio, l'impresa riceve una ricevuta con l'indicazione del credito prenotato o dell'indisponibilità delle risorse.

2

Comunicazione di completamento: da trasmettere entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta agevolabile, indicando gli investimenti effettivamente sostenuti per tipologia di spesa. L'ammontare complessivo degli investimenti completati non può essere inferiore al **70% di quanto indicato in comunicazione preventiva**.

Il credito effettivamente fruibile è determinato dal valore minore tra quanto prenotato e quanto comunicato a completamento. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta la **decadenza della prenotazione**.

Come prepararsi per accedere alla misura?

L'esaurimento della dotazione 2026 in meno di ventiquattro ore dall'apertura della piattaforma è un segnale chiaro: per beneficiare del credito d'imposta è necessario prepararsi con largo anticipo rispetto all'apertura dello sportello. È consigliabile avviare per tempo la mappatura delle attività di design svolte o programmate, verificare la corretta classificazione delle spese ammissibili e predisporre la documentazione necessaria per supportare la domanda.

Il Ministero ha già annunciato di essere al lavoro per reperire risorse aggiuntive: le comunicazioni di prenotazione già trasmesse — pur nell'attuale regime di indisponibilità — vengono acquisite in ordine cronologico ai fini di un eventuale scorrimento. Affidarsi a team multidisciplinari di professionisti specializzati in agevolazioni fiscali e in diritto industriale consente di strutturare correttamente il progetto, massimizzare la base di calcolo del credito e gestire con la necessaria precisione gli adempimenti documentali richiesti dalla normativa.

Riforma dei procedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale: cosa cambia e quali effetti sulle strategie di tutela dei diritti IP

Le misure cautelari anticipatorie in materia di proprietà intellettuale e diritto industriale, prime fra tutte le inibitorie d'urgenza, hanno rappresentato per decenni uno strumento di tutela particolarmente stabile ed efficace.

Con il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, questo assetto muta significativamente rendendo i provvedimenti cautelari meno stabili: chi ottiene l'inibitoria o un altro provvedimento cautelare anticipatorio deve ora fare i conti con la possibilità che la controparte ne chieda la declaratoria di inefficacia.

Cosa cambia con il nuovo decreto-legge?

Il decreto interviene sull'art. 132, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale e, con modifica speculare, sull'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore. Nella versione previgente, i provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (ad esempio, l'ordine di inibitoria dell'uso di un marchio altrui) restavano – di fatto – validi ed efficaci anche nel caso (tutt'altro che poco frequente) in cui il titolare del diritto violato decidesse di non avviare il successivo procedimento di merito. Si trattava di una forma di stabilità pressoché automatica, che rendeva l'inibitoria uno strumento di tutela particolarmente incisivo e durevole, ottenibile con un procedimento più snello e dai tempi e costi contenuti.

La nuova disciplina modifica questa impostazione: d'ora innanzi i provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale, sebbene non decadano automaticamente, saranno suscettibili di una declaratoria di inefficacia su iniziativa della parte destinataria. Quest'ultima, infatti, laddove la parte vincitrice nel procedimento cautelare non abbia instaurato nel termine perentorio previsto dalla legge il successivo giudizio di merito (con il quale è necessario chiedere la conferma della decisione ottenuta in via d'urgenza), avrà trenta giorni per presentare istanza di declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare. Cionondimeno, decorso inutilmente tale termine senza che il destinatario del provvedimento cautelare abbia chiesto di pronunciarne l'inefficacia, il medesimo provvedimento cautelare si consolida e continua a produrre i propri effetti (esattamente com'era ante-riforma).

Da dove origina la riforma?

L'intervento legislativo dà attuazione all'art. 9, paragrafo 5, della Direttiva Enforcement, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella recentissima sentenza del 23 aprile 2026 (causa C-132/25), che aveva richiesto l'adeguamento dell'ordinamento italiano sul punto.

La direttiva ancora la possibilità di revoca o cessazione degli effetti della misura provvisoria alla "richiesta del convenuto", escludendo meccanismi di decadenza automatica ma imponendo al contempo che tale facoltà sia effettivamente azionabile.

Il legislatore italiano ha, quindi, scelto un modello di stabilità condizionata: il provvedimento cautelare rimane efficace nel caso di inerzia del suo destinatario, ma non è più "intoccabile". Vale a dire, qualora il destinatario del medesimo non si attivi nei termini previsti, la misura si consolida esattamente come succedeva nel regime ante-riforma; qualora invece – in assenza di avvio del successivo giudizio di merito – il destinatario del provvedimento cautelare proponga tempestivamente l'istanza di inefficacia, il provvedimento cautelare potrà perdere efficacia.

Quali sono le implicazioni pratiche per chi ha già ottenuto una misura cautelare?

Chi ha ottenuto una decisione favorevole contenente un'inibitoria o altro provvedimento anticipatorio già emesso alla data di entrata in vigore del decreto dovrà valutare se proporre ricorso per revoca o declaratoria di inefficacia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. Qualora tale ricorso sia proposto, il titolare della misura ha facoltà di chiedere di essere rimesso in termini per l'instaurazione del giudizio di merito, ferma restando nel frattempo l'efficacia del provvedimento originario.

Ciò significa, in concreto, che imprese e professionisti che abbiano ottenuto inibitorie risalenti, in assenza di un giudizio di merito avviato o in presenza di un giudizio ormai estinto, potrebbero trovarsi esposti a iniziative della controparte nei due mesi successivi all'entrata in vigore del decreto.

Cosa devono fare le imprese e i professionisti?

Per i titolari di diritti di proprietà industriale e intellettuale che abbiano già ottenuto misure cautelari anticipatorie, il primo passo è una ricognizione immediata dei propri contenziosi pregressi, verificando per quali dei provvedimenti non sia stato instaurato il giudizio di merito. Ove necessario, occorre valutare l'avvio tempestivo del giudizio di merito ovvero la gestione strategica dell'eventuale ricorso avversario nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per chi intenda invece richiedere nuove misure cautelari, la riforma introduce un cambiamento di prospettiva: l'inibitoria non può più essere concepita come strumento autonomo e autosufficiente, ma deve essere inserita in una strategia processuale complessiva che contempli sin dall'inizio l'avvio del giudizio di merito entro i termini di legge.

È, infine, opportuno tenere presente che il decreto-legge dovrà essere presentato alle Camere per la conversione entro sessanta giorni: l'assetto normativo descritto potrebbe pertanto essere ulteriormente modificato in sede parlamentare.

È consigliabile, dunque, affidarsi a professionisti specializzati in contenzioso di proprietà intellettuale per una valutazione puntuale delle misure cautelari in essere e per la definizione di una strategia processuale adeguata al nuovo quadro normativo.

Pillole di giurisprudenza

Marchio complesso debole: lievi variazioni bastano ad escludere la confondibilità con l'insegna (Trib. Milano, n. 4369/2024)

Con sentenza del 22.04.2024, il Tribunale di Milano ha stabilito che un marchio complesso è da ritenersi debole quando le sue componenti descrittive, figurative e denominative, presentano un collegamento logico con la natura dei prodotti contraddistinti, tale da ridurre la capacità distintiva del segno nel suo complesso. La debolezza del marchio comporta una tutela attenuata: è infatti sufficiente che il terzo introduca lievi variazioni per escludere qualsiasi rischio di confusione. Il Tribunale ha inoltre precisato che il giudizio di confondibilità con un'insegna non può essere condotto prendendo a riferimento la sola componente denominativa del marchio, ma deve investire il segno nella sua interezza, componenti figurative incluse.

L'avvocato consiglia

Prima di depositare un marchio complesso, è opportuno verificare che almeno uno dei suoi elementi abbia una capacità distintiva autonoma e non meramente descrittiva; in caso contrario, l'ampiezza della tutela ottenibile risulterà significativamente ridotta, con evidenti ricadute sulla possibilità di agire efficacemente contro i concorrenti.

Opere scultoree, diritto d'autore e concorrenza sleale: il lucro cessante è escluso per le opere uniche (Trib. Firenze, n. 2156/2025)

Con sentenza del 19.06.2025, il Tribunale di Firenze ha affrontato il tema della tutela delle opere scultoree sotto il duplice profilo del diritto d'autore e della concorrenza sleale. Sul fronte dell'imitazione servile, il Tribunale ha escluso la configurabilità dell'illecito quando l'opera riprodotta costituisce un esemplare unico realizzato su commissione: in assenza di una platea di acquirenti, non può prodursi alcun effetto confusorio sulla fonte di produzione, che è presupposto necessario della fattispecie. Quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., il Tribunale ha invece ritenuto integrato l'illecito nell'utilizzo non autorizzato del disegno originario e nell'omessa attribuzione dell'opera al suo autore. Sul piano risarcitorio, ha tuttavia negato il lucro cessante: trattandosi di opera unica, l'autore non avrebbe comunque effettuato ulteriori riproduzioni, venendo meno qualsiasi margine di guadagno perduto.

L'avvocato consiglia

Chi commissiona o realizza opere d'arte o sculture su progetto altrui dovrebbe sempre formalizzare per iscritto i termini della cessione dei diritti e le modalità di attribuzione; l'omissione di tali cautele, come dimostra la pronuncia in esame, può integrare fattispecie di illecito anticoncorrenziale.

Potrebbe interessarti anche

Tutela IGP artigianali e industriali, fondi per PMI, nuova classificazione di Nizza e marchi cloni UK.

[Leggi la newsletter](#)

Nuove disposizioni operative riguardo le IGP per prodotti artigianali e industriali non agri. [Leggi l'articolo](#)

Contatti

Francesco Inturri

Partner

francesco.inturri@it.andersen.com

Emanuele Sacchetto

Manager

emanuele.sacchetto@it.andersen.com

Iscriviti alla newsletter, visita il nostro sito
o seguici su LinkedIn

